

Scadenze del mese di marzo 2025

Entro mercoledì 5 marzo

MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO

1. Compilazione prospetto biglietteria e abbonamenti

Le associazioni sportive che percepiscono corrispettivi – nella forma di abbonamenti - per l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, sono tenute entro oggi (ai sensi del DPR 13 marzo 2002, n.69) alla compilazione del prospetto riepilogativo degli abbonamenti rilasciati durante il mese precedente (Mod. SD/2).

Entro venerdì 14 marzo

ADEMPIMENTI

2. Aggiornamenti dati 2024 Registro Attività Sportive Dilettantistiche (RASD)

Entro oggi le ASD/SSD iscritte al RASD devono aggiornare i dati ed i documenti presenti sul Registro. Le ASD/SSD devono comunicare tutte le variazioni intervenute nel corso del 2024 in relazione a:

- denominazione sociale
- codice fiscale ed eventualmente partita Iva
- natura giuridica (ad esempio per effetto di una trasformazione o per il riconoscimento della personalità giuridica)
- statuto (nel caso di avvenuta modifica statutaria caricare anche il relativo verbale assembleare)
- sede legale e recapiti
- generalità del legale rappresentante
- composizione del consiglio direttivo (nel caso di variazione caricare anche il verbale di nomina)
- attività didattiche svolte (la comunicazione dei corsi realizzati e dei soci partecipanti sono inviate dalle ASD/SSD secondo le diverse procedure attivate dagli Organismi sportivi affilianti)
- attività agonistiche e formative (inviate dagli Organismi sportivi affilianti)
- dati relativi ai tesserati (comunicati dagli Organismi sportivi affilianti)



eventuali dati di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) per le ASD/SSD che si qualificano anche come Enti del Terzo Settore (comunicati dagli Organismi sportivi affilianti)

Entro lunedì 17 marzo (il 15 cade di sabato)

TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME '398

3. Compilazione registro IVA minori

Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.

4. Invio comunicazione acquisti intracomunitari mese precedente

Entro oggi devono essere trasmessi i dati che riguardano le operazioni di acquisto di beni/servizi da fornitori comunitari i cui documenti siano stati ricevuti nel mese precedente.

L'Agenzia delle entrate ha confermato che per data di ricevimento del documento deve intendersi quella di effettiva ricezione della fattura emessa dal fornitore non stabilito e che tale riferimento non può quindi essere letto come alla data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione Iva.

Entro lunedì 17 marzo (il 16 cade di domenica)

COMMITTENTI E DATORI DI LAVORO

5. Invio e consegna certificazioni uniche 2025 su compensi 2024 (CU 2024)

Le organizzazioni che nel corso dell'anno solare 2024 hanno erogato redditi di lavoro dipendente, assimilato, autonomo e redditi diversi, devono trasmettere entro oggi all'Agenzia delle Entrate in via telematica le certificazioni uniche esclusivamente per via telematica. Entro questa medesima data le CU2025 dovranno essere consegnate ai lavoratori. Si ricorda che sono oggetto di certificazione anche quei compensi sportivi non soggette a ritenuta alla fonte.

Non sono, invece, da certificare le prestazioni professionali in regime forfettario e dei minimi.

DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI

6. Versamento delle ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative anche di natura sportiva

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24, codice tributo 1001 – le ritenute alla fonte sui compensi erogati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel mese precedente. Per le sole Cococo di natura sportiva (D.Lgs. 36/2021), il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia annuale di euro 15.000.



7. Versamento ritenute fiscali su redditi di lavoro autonomo anche di natura sportiva

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale (codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni.

Per le prestazioni professionali di natura sportiva (D.Lgs. 36/2021), il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia annuale di euro 15.000.

Continua a valere per i professionisti anche in ambito sportivo che abbiano adottato il regime fiscale forfettario (articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) la soglia di esonero Irpef fino ad 85.000 euro di fatturato, nel rispetto delle condizioni dettate da tale regime.

8. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi <u>anche</u> <u>di natura sportiva</u> e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi).

Per i premi di natura sportiva si ricorda che la ritenuta a titolo d'imposta del 20% <u>deve essere</u> <u>versata</u> in relazione ai premi sportivi erogati a partire dal 01/01/2025, poiché l'esonero previsto dalla normativa sportiva ha avuto temine il 31/12/2024.

9. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni occasionali e collaborazione coordinate e continuative NON sportive

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali non coordinati (questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale di esenzione di 5.000 euro). Si utilizzerà il codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti.

10. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per lavoro sportivo autonomo

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori sportivi autonomi. Si rammenta che i compensi da lavoro sportivo autonomo godono di un'esenzione sui primi 5.000 euro incassati nell'anno solare e al superamento di tale soglia le aliquote previdenziali da applicare saranno:

- lavoratore con già altra copertura previdenziale obbligatoria: 24%;
- lavoratore senza altra copertura previdenziale obbligatoria: 25% + aliquote aggiuntive pari al 2,03%

Fino al 31/12/2027 i versamenti delle sole aliquote previdenziali sui compensi per lavoro autonomo sportivo, escluse quindi le aliquote aggiuntive che andranno calcolate sull'intera parte



di compenso assoggettata, sono da calcolare sul 50% del compenso imponibile ai fini previdenziali. Il calcolo delle ritenute previdenziali da applicare e del netto da erogare al lavoratore può essere eseguita con l'apposita procedura contenuta nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

La circolare 88/2023 dell'INPS ha confermato che i codici tributo da utilizzare per i versamenti sono il C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il CXX per i non iscritti.

11. Versamento dei contributi ex ENPALS

Scade oggi il termine di versamento dei contributi ex ENPALS dovuti in relazione a prestazioni lavorative rese nel mese precedente.

TRIBUTI e IMPOSTE

12. Versamento IVA mensile soggetti in regime ordinario

I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di febbraio, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6002 - Versamento Iva mensile febbraio.

13. IVA Versamento saldo Iva 2024 soggetti in regime ordinario

Versamento del saldo Iva relativa al periodo d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione oppure, nel caso in cui il contribuente scelga il pagamento rateale, come 1° rata senza interessi. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale. Tale termine di versamento può essere differito al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi .

14. Imposta sugli intrattenimenti per attività continuative non gratuite

Le associazioni che hanno svolto nel corso del mese precedente attività di intrattenimento in modo continuativo a titolo non gratuito devono versare entro oggi la relativa imposta sugli intrattenimenti. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6728 (N.d.R.: le attività sportive non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti).

15. Imposta annuale sugli intrattenimenti per gli apparecchi senza vincita in denaro.

Oggi scade il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti legata al possesso di apparecchi senza vincita in denaro: ovvero biliardi, biliardini, flipper, freccette elettroniche, giostrine, etc ...

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con propria circolare n. 6/2023 ha pubblicato la tabella con gli imponibili forfettari delle varie tipologie di giochi a cui dover applicare l'imposta sugli intrattenimenti pari all'8%.



Categoria di appartenenza ai fini ISI	Illustrazione tipologia	Imponibile forfetario	Imposta (per singolo apparecchio detenuto)
AM1	biliardo e apparecchi similari	€ 3.800,00	€ 304,00
AM2	elettrogrammofoni, jukebox, videojukebox, apparecchi cinemavisioni senza interazione e apparecchi similari ai precedenti	€ 540,00	43,20
AM3	apparecchi totalmente meccanici fra cui calciobalilla, biliardini, freccette senza l'ausilio di componenti elettroniche, pugnometro, calciometro e apparecchi a forza muscolare e apparecchi similari ai precedenti	€ 510,00	€ 40,80
AM4	apparecchi elettromeccanici fra cui flipper, freccette elettroniche, pugnometro, calciometro e apparecchi a forza muscolare con componenti elettroniche, basket e apparecchi similari ai precedenti	€ 1.090,00	€ 87,20
AM5	apparecchi meccanici e/o elettromeccanici fra cui Kiddie rides, dondolanti per bambini, giostrine (fino a 3 posti), baby karts senza operatore e apparecchi similari ai precedenti	€ 520,00	€ 41,60
AM6	ruspe e apparecchi similari ai precedenti	€ 1.630,00	€ 130,40

Il versamento deve essere effettuato tramite Mod. F24 Accise compilando la sezione Accise/Monopoli ed indicando il codice ente M, il codice tributo 5123, l'anno di riferimento 2024 e l'importo a debito. L'imposta sugli intrattenimenti deve essere versata per ognuno degli apparecchi posseduti.

16. Versamento tassa annuale vidimazione libri sociali

Le Società capitali (spa, srl e sapa) devono versare la tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri tenuti da esercenti attività di impresa soggetti ad IVA, dovuta in misura forfetaria, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario utilizzando il Codice Tributo: 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali. L'importo da versare annualmente è:

- € 309,87 se alla data del 1° gennaio il capitale sociale è pari o inferiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se alla data del 1° gennaio il capitale sociale supera € 516.456,90.

Sono esonerate da tale versamento le Società Sportive Dilettantistiche: l'agevolazione è prevista dall'art. l'art. 13-bis, comma 1, D.P.R. n. 641/72, così come modificato dall'art. 90, comma 7, Legge n. 289/2002, il quale prevede che "gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative".



DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI.

17. Comunicazione delle erogazioni liberali ricevute

Entro oggi scade il termine per la trasmissione telematica dei dati delle erogazioni liberali ricevute nel corso del 2024, da donatori continuativi che hanno fornito all'ente i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante.

I soggetti obbligati a tale trasmissione di dati sono:

- 1 le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel RUNTS,
- 2 le Onlus iscritte nella relativa anagrafe,
- 3 le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico,
- 4 le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

La trasmissione di tali dati è obbligatoria per gli enti che hanno avuto nell'ultimo esercizio concluso ricavi comunque denominati superiori ad euro 220.000.

La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Entro martedì 18 marzo

MANCATI VERSAMENTI NEL MESE PRECEDENTE

18. Ravvedimento operoso breve.

Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il termine ultimo del 17 febbraio 2025, versando – mediante Modello F24 – le imposte e le ritenute, unitamente alla sanzione, pari al 2% (Decreto del MEF del 10.12.2024), su base annua, da calcolare giorno per giorno.

Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi versamenti ma con l'applicazione di una sanzione maggiorata quantificata in ragione del ritardo nel versamento.



Entro martedì 25 marzo

ACQUISTI E/O CESSIONI INTRACOMUNITARIE

19. Modello Intra 1: comunicazione MENSILE (per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione, un ammontare totale trimestrale pari o superiore ad € 50.000,00)

Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi), ed il Modello INTRA 2 relativo agli acquisti intracomunitari di beni e servizi inerenti alle attività commerciali. La comunicazione riguarda le operazioni contabilizzate nel mese precedente

Entro lunedì 31 marzo

BILANCIO

20. Approvazione del bilancio o rendiconto.

Le associazioni con esercizio 1º dicembre – 30 novembre devono approvare entro oggi il bilancio o rendiconto economico-finanziario del sodalizio relativo all'esercizio 2023/2024, salvo più breve termine previsto da statuto. Qualora si intenda beneficiare del più ampio margine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, si rende necessario specificare l'esigenza che motiva la proroga nel verbale del Consiglio Direttivo. Si ricorda che l'approvazione del bilancio o rendiconto economico – finanziario rientra nelle competenze dell'assemblea dei soci che dovrà essere convocata nel rispetto delle modalità indicate dallo statuto e in ogni caso con modalità idonee ad assicurare l'effettiva conoscenza dell'avviso. La comunicazione della convocazione deve essere conservata agli atti e le modalità devono rispettare quanto indicato in statuto.

Contestualmente all'approvazione del bilancio o rendiconto le associazioni saranno chiamate ad approvare separatamente eventuali rendiconti di **raccolte fondi** effettuate nel corso dell'esercizio: tali rendiconti dovranno essere accompagnati anche da una relazione illustrativa.

TRIBUTI e IMPOSTE

21. Versamento IVA acquisti intracomunitari

Le associazioni devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari **registrati nel mese precedente**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993.

22. Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12

Le associazioni devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al **secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12),



esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

23. Invio modello EAS

Gli Enti associativi soggetti all'obbligo devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione (Modello EAS), nel caso in cui, nel corso del 2024, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Si ricorda che sono esonerate da tale adempimento:

- le **ASD/SSD** in forza della disposizione prevista dall'art. 6, comma 6-bis del D.Lgs 39/2021;
- gli Enti del Terzo Settore in forza dell'art. 94, comma 4 del D.lgs 117/2017;
- le associazioni **pro-loco** che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette;
